

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE ODV
"Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato -
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI"**

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 21, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Emma Chiacchiera, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Sante Placidi quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Precisa ai soci che l'Assemblea è stata convocata in via ordinaria essendo la modifica statutaria richiesta per adeguamento normativo.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig.ra Emma Chiacchiera la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

A seguito, infatti, della prevista verifica circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS, è risultato che lo statuto di "Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI" non è conforme al Codice del Terzo Settore, in quanto non rispetta il principio della parità dei diritti tra gli associati, limitando il diritto di voto ai soli soci di maggiore età. Pertanto, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, è stato richiesto dalla Regione Umbria di modificare lo statuto per adeguarlo alla citata normativa.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli nr. 8 e nr. 10 che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione rimane: **"Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI"** in sigla Amici Pelosi – ODV".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Umbria al nr. 1102 con Determinazione Dirigenziale nr. 10872 del 23/11/2020, l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

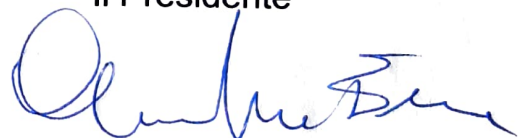
L'Assemblea delega il Presidente ed il Vice Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

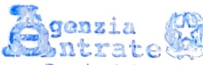
Alle ore 22, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente




Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)

16 DIC. 2022 1093 3
Reg. a Foligno il _____ al n. _____ Serie _____
con esatti € _____ (ESENTE)
per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
l'addetto al Servizio
Sig. 



STATUTO - "Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI"

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche l'Associazione di volontariato denominata **"Amici Pelosi – Umbria - Organizzazione di Volontariato - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI"**, in sigla e di seguito sarà denominata **"Amici Pelosi – ODV"**, il nome dell'Associazione potrà essere scritto in qualsiasi carattere o rilievo tipografico con lettere maiuscole oppure minuscole.

L'Associazione adotta come riferimento la normativa nazionale e della Regione Umbria vigente in materia di volontariato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Sede Legale e durata

L'Associazione ha sede in Foligno Via Sassovivo 45.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Foligno non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata, un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

Art 3 – Assenza scopo di lucro – divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Oggetto e scopo

L'Associazione ha lo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela degli animali domestici o di affezione ed il rifiuto di ogni forma di violenza, crudeltà o sofferenza degli stessi, con particolare riguardo ai cani e gatti, ovini, equini, caprini.

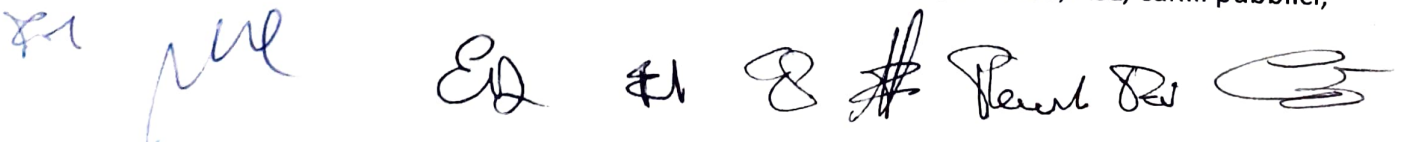
L'Associazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 – e del D.Lgs n. 117/2017, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a sostegno degli animali.

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

- Prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi delle normative in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali con particolare riferimento al territorio della Regione Umbria.

- Promuovere iniziative di aiuto, o collaborare con altre Associazioni o Enti a sostegno di situazioni di disagio degli animali o di gravi difficoltà dei proprietari a prendersi cura dei loro animali, quali anziani, persone malate, in difficoltà economica o, comunque, in grave impossibilità.

- Collaborare con Enti pubblici, Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni, ASL, canili pubblici,



convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo.

-Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell'ambiente e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo dell'applicazione delle stesse.

-Sostenere iniziative volte all'affido di cani e altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà (non più in grado di prendersene cura) da parte di persone o enti ritenuti idonei.

- Collaborare per la diffusione degli stalli presso volontari che possano prendersi cura di cuccioli o animali in difficoltà in attesa della definizione degli affidi più appropriati.

- Favorire la realizzazione di programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.

-Collaborare con altre associazioni animaliste ad iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia ecc.).

-Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà a sua volta concedere adesioni al proprio movimento ad altre associazioni aventi scopi affini e analoghi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, ad eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie previste dalla normativa del settore non profit in quanto applicabile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Attività di volontariato e organizzazione

L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente fissati dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Art.6 – Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- Dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliono in modo irrevocabile contribuire a tale titolo

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio
- Dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione
- Contributi di privati
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: attività di vendita occasionale o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione. Attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione. Cessione di beni prodotti dai volontari. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simile a carattere occasionale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza e di residenza, che condividano e perseguano le finalità dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti od incompatibili con i fini dell'Associazione. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella sede sociale. Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili. Il socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali.

Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, il socio ha facoltà di ricorrere. L'elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 8 – Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

811 







- **SOCI FONDATORI**, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato un contributo al momento della costituzione dell'Associazione;
 - **SOCI ORDINARI**, coloro che condividano ed accettino le finalità ed i modi di attuazione dell'Associazione; l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati, presentata da almeno due associati, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale delibera insindacabilmente in merito all'accettazione delle domande medesime a maggioranza assoluta dei presenti;
 - **SOCI SOSTENITORI**, coloro che aderiscono agli scopi dell'Associazione ed intendono favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo, il cui importo è annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
 - **SOCI BENEMERITI**, coloro che attraverso prestazioni gratuite d'opera, contributi economici e donazioni di beni contribuiscono al funzionamento ed alla vita dell'Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi;
 - **SOCI ONORARI**, sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e particolare statura morale che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni, o collaborazioni straordinarie. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, salvo eccezioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
- Il diritto di voto spetta a tutti i soci.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per rinuncia scritta, che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- c) per esclusione, in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- d) per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e di volontariato, ma impegna gli aderenti:

- a) al rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo in ogni sua parte;
- b) ad ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
- c) versamento delle quote associative e scadenze fissate, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) a non svalutare o comunque compromettere, con la loro azione, la dignità di socio o quella dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari e il godimento degli eventuali vantaggi dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 11 – Tasse di ammissione e quote sociali

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "ED", "P", and "S. P. B. C."]

Le tasse di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente, vicepresidente

Nessuna carica è retribuita; non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra l'Associazione ed i propri aderenti; il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione entro i limiti prefissati dell'assemblea.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

• L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare della quota associativa.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del

per me on A EL # Rius B Co

giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 22. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
 - Fissare le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato.
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
 - Eleggere il Presidente e il Vice Presidente
 - Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo
 - Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.
 - Deliberare in merito all'esclusione di aderenti.
 - Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è

autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da

Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 – Tesoriere

Il tesoriere che dura in carica tre anni, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale seguendo a riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del Presidente da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare alcuna somma dal c/c, come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza i regolari mandati firmati dal Presidente o, in sua assenza, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una quota fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Art. 19 – Segretario

Il segretario che dura in carica tre anni, è un componente del Consiglio Direttivo. Coadiuvato dal Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle pratiche che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Provvede alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione di nuovi soci e tiene aggiornato lo schedario. Redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e quelli relativi alle assemblee generali dei soci curando che i verbali suddetti siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 20- Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 21 Entrate dell'Associazione e patrimonio sociale

77

ME

ED AL

8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote ordinarie degli associati
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni di terzi o associati
- c) contributi annuali dei soci sovventori
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti Pubblici e/o privati.

Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell'Associazione insieme alle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione. Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato all'Associazione né comunque sul patrimonio della stessa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà effettuare compravendite e permuta di beni immobili e mobili registrati, stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purché confacente agli scopi e alle finalità dell'Associazione.

Art 22 modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e, quindi, la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.23 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L gs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 24 Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 25 Rendicontazione preventive e consuntive

Le rendicontazioni preventive e consuntive debbono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e la rendicontazione consuntiva dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel bilancio andranno riportati i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

Art. 26 Rendicontazione sociale

Entro il termine di cui all'articolo precedente l'Associazione deve predisporre la rendicontazione sociale dalla quale devono emergere le seguenti informazioni: metodologia adottata per la redazione della rendicontazione sociale, informazioni generali sull'Associazione e sugli amministratori, attività svolta ed esame della situazione finanziaria, altre informazioni opzionabili.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 27 Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire ai soci e a chiunque altro anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini. L'Associazione con l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati o presi in locazione o in comodato. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni finali

Per disciplinare tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia specifica.

Adriano Nardelli

Massimo Cini

Carlo

Flavio

Elisa Petrizzini

Stefano Sassi
Stefano Sassi

Andrea Zucchi

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno
ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il **16 DIC 2022**
al n. **1093** Vol. **3**

